

Avv. Adriana Di Felice
Via Luigi Brigiotti, n. 12 – 64100 Teramo
Tel. e Fax 0861.248574 cell. 320.5724815
PEC: adriana.difelice@pec-avvocatiteramo.it

Avv. Sara Volpini
Via del Trivio, n. 1 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.253557 - Fax 0736.252700 cell.
327.9557366 PEC: sara.volpini@pecavvocatiap.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE LAVORO

**Ricorso per provvedimento d'urgenza con istanza di determinazione delle
modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

ex art. 700 c.p.c.

per

Maica Tassone, nata a Sant'Omero (TE) il 10 ottobre 1987 (C.F. TSSMCA87R50I348J) e residente a Teramo in Via Getulio n. 13, **rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Di Felice (DFLDRN87M68L103X) del Foro di Teramo** con studio in Teramo in Via Luigi Brigiotti n. 12, (fax 0861.248574 - adriana.difelice@pec-avvocatiteramo.it) e **Sara Volpini (VLPSRA87D57L103T) del Foro di Ascoli Piceno** (fax 0736.252700 – sara.volpini@pecavvocatiap.it), giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Adriana Di Felice in Teramo in Via Luigi Brigiotti n. 12, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ad entrambi gli indirizzi pec e fax indicati dai procuratori;

-ricorrente-

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in **persona del Ministro pro tempore**, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 73, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Ufficio Abruzzo, sita a L'Aquila in Via San Domenico, n. 3;

-resistente-

nonché contro

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p.t. (c.f. 93028190663), con sede a Pile, in Via Ulisse Nurzia, Località Boschetto – L'Aquila domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Ufficio Abruzzo, sita a L'Aquila in Via San Domenico, n. 3;

-resistente-

e

l'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata - Ancarano (c.f. 91021480677), **in persona del dirigente p.t.**, con sede a Sant'Egidio (TE), in Viale Abruzzi n. 1 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Ufficio Abruzzo, sita a L'Aquila in Via San Domenico, n. 3;

-resistente-

nonché contro

i docenti inseriti nella graduatoria III fascia vigente nel triennio 2017-2020 per le classi di concorso A063, A064, A007, graduatorie gestite dall'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata – Ancarano e di riflesso delle scuole indicate nell'allegato B del Modello di Richiesta delle graduatorie di III Fascia per gli a.a.s.s. 2017-2020 presentato dalla ricorrente

-resistenti potenziali-

- **sig. Enrico Angelozzi**, nato a Varese il 02/06/1985 (c.f.NGLNRC85H02L681D) residente e domiciliato a Teramo

- altro resistente

per la disapplicazione della Determina prot. 10137/C7c del 4.11.17 trasmessa alla prof.ssa Maica Tassone a mezzo pec in data 6.11.17 e di tutti gli atti connessi e consequenziali anche di /conferimento di incarichi a soggetti terzi.

PREMESSA IN SINTESI

Il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. è proposto al fine di ottenere in via d'urgenza:

- la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle classi di concorso A063 (Tecnologie Musicali) ed A064 (Teoria, analisi e composizione), adottato dall'Istituto P. Levi con prot. n. 10137/C7c del 4.11.17 e dei successivi atti connessi e consequenziali, anche di conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti terzi;
- la riattribuzione dell'incarico di insegnamento perso in forza della determina di esclusione adottata dall'Istituto Scolastico P. Levi prot. n. 10137/C7c del 4.11.17;
- il conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'esclusione dalla professoressa Maica Tassone.

PREMESSA IN FATTO

In data 14 giugno 2017 l'odierna ricorrente, come specificatamente previsto dal D.M. 374/2017 recante la c.d. "*Riapertura delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017-2020*" ha depositato presso l'Istituto Comprensivo "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) domanda di inclusione per aggiornamento delle

graduatorie di III fascia del personale docente per diverse classi di concorso (*doc. 1* - prot. n. 4158/C7 del 14.06.2017 con modello B allegato), allegandovi titoli ed autocertificazioni in proprio possesso, necessari per la valutazione dei suoi punteggi e per l'inserimento nelle classi di concorso da essa scelte.

Nello specifico, la Dott.ssa Tassone con la predetta domanda ha inteso confermare il suo inserimento nelle classi di concorso in cui risultava già precedentemente inclusa (ovvero, in quelle classi di concorso in cui era stata inserita in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale docente valide per il triennio 2014-2017).

Contestualmente, con la medesima istanza, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia, ha chiesto di essere inclusa in altre ed ulteriori classi di concorso, come meglio specificate nel proseguo.

In particolare, nel precedente triennio 2014-2017 la Dott.ssa Tassone risultava già inserita nelle seguenti classi di concorso:

- A_29 Musica negli Istituti di Scuola secondaria di II grado;
- A_30 Musica nella scuola secondaria di I grado;
- A_56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte);
- A_61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.

Mentre con la domanda di cui al Mod. A2/bis, presentata per l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il triennio 2017-2020, ha richiesto l'inclusione nelle seguenti classi di concorso:

- A_53 Storia della Musica;
- A_55 Strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);
- A_59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per danza;
- A_63 Tecnologie musicali;
- A_64 Teoria, analisi e composizione;
- A_07 Discipline audiovisive.

Con l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il triennio 2017-2020, avvenuto in conformità ai criteri stabiliti nella Tabella B di valutazione dei punteggi allegati al D.M. n. 374 del 01.06.2017, la nostra assistita, rispetto alle diverse classi di concorso, ha conseguito i seguenti punteggi, indicati nelle graduatorie approvate dai vari Istituti ed indicate nel provvedimento di rettifica:

- classe di concorso A_29: punteggio di 76;

- classe di concorso A_30: punteggio di 97;
- classe di concorso A_56: punteggio di 58;
- classe di concorso A_61: punteggio di 76;
- classe di concorso A_053: punteggio di 94;
- classe di concorso A_55: punteggio di 76;
- classe di concorso A_59: punteggio di 58.

In conseguenza, la docente è stata rispettivamente convocata per le seguenti supplenze tutte di durata annuale e quindi con incarichi conferiti fino a giugno 2018:

- in data 23.09.2017 presso l'I.I.S. "Montauti-Delfico" di Teramo per l'insegnamento di Teoria ed analisi e composizione (A-64) per n. 6 ore settimanali;
- in data 3.10.2017 presso l'Istituto Comprensivo Giulianova per l'insegnamento di sostegno psicofisico pari a n. 3 ore settimanali;
- in data 13.10.2017 presso il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico – Liceo Coreutico per l'insegnamento di Storia della musica per n. 3 ore settimanali nella classe di concorso A-53.

La docente ha accettato tutti gli incarichi proposti ed ha intrapreso la docenza presso i suddetti Istituti, nelle varie materie e con un numero complessivo di ore di supplenza pari a 12 ore settimanali (*doc. 2*).

* * *

Con determina prot. 10137/C7c del 4.11.17 trasmessa alla prof.ssa Maica Tassone a mezzo pec in data 6.11.17 (*doc. 3*), in assenza sia dell'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione di nuovo punteggio sia di adeguata motivazione, il Dirigente scolastico della scuola capofila "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) ha comunicato la rettifica dei punteggi precedentemente attribuiti alla Tassone nelle varie classi di concorso ed addirittura l'esclusione da alcune classi di concorso in cui la docente era stata inserita (esclusione disposta per le classi di concorso A007, A064, A063 e motivata dalla pretesa inidoneità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente).

Per effetto di detta determina di esclusione, la Tassone si è vista revocare il Contratto a tempo determinato stipulato per l'insegnamento della materia di Teoria, analisi e composizione presso l'Istituto M. Delfico-Montauti di Teramo (*doc.4*).

Tale incarico, per effetto dell'esclusione della Tassone nella classe di concorso A-64, risulta essere stato attribuito al sig. Enrico Angelozzi, il quale deve necessariamente essere evocato nel presente giudizio quale litisconsorte necessario; difatti, egli è subentrato nell'incarico precedentemente conferito alla Tassone con un punteggio

indicato nella graduatoria di 65, mentre la Tassone risulta collocata con il punteggio di 97 (*doc. 18*).

La riduzione di punteggio disposta con la determina qui contestata ha comportato anche il sostanziale arretramento delle posizioni precedentemente acquisite dalla docente nelle diverse classi di concorso nelle quali non è stata disposta la sua esclusione.

In seguito al provvedimento di rettifica la Tassone ha formulato richiesta di accesso agli atti amministrativi (*doc. 5*) e l'Istituto P. Levi vi ha acconsentito in data 4 dicembre 2017 (*doc.6*).

Nelle more della richiesta di accesso agli atti, con provvedimento del 27.11.17 l'Istituto P. Levi, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di accesso in capo alla Tassone, ha disposto il reintegro della docente limitatamente alla classe di concorso A-07 (Discipline audiovisive), seppure con punteggio rettificato e ridotto rispetto a quello inizialmente attribuito (*doc. 7*).

* * *

In seguito all'accesso agli atti, in data 7.12.17 le sottoscritte procuratrici hanno diffidato l'Istituto capofila all'esercizio del potere di autotutela, al fine di evitare il contenzioso ed hanno chiesto: il reintegro della Tassone nelle classi di concorso A063, A064; la rettifica del punteggio riassegnato nella classe di concorso A-07; e la riassegnazione dell'originario punteggio nelle classi di concorso indicate nella determina di rettifica prot. n. 10137 /C7c del 4/11/2017 (*doc. 8*).

Tuttavia è risultato vano il tentativo di composizione bonaria della lite.

Difatti, in data 19 dicembre 2017 l'Istituto "P. Levi" in risposta alla diffida ha esternato le discutibili motivazioni che hanno portato al provvedimento di rettifica/esclusione contestato. In sostanza, l'Istituto sostiene di aver disposto l'esclusione della docente nelle classi di concorso A063 ed A064, provocando così la perdita di incarichi già assunti, poichè avrebbe ritenuto che la Tassone non avesse i requisiti di accesso per le predette classi di concorso (*doc. 9*).

Nello specifico, con una lettura parziale e fuorviante del D.M. 259/2017 recante "*la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado*" (*doc. 10*), l'Istituto riferisce che:

A) per la nuova classe di concorso **A063** il D.M. 259/17 richiederebbe quale unico titolo di accesso il possesso di abilitazione nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077 unitamente al possesso di specifici Diplomi accademici di II livello, oltre che il

conseguimento di 36 crediti nel settore scientifico disciplinare delle nuove tecnologie audiodigitali e/o musica elettronica (*doc. 9 - pag. 1 punto 1.A.*);

B) per la classe di concorso **A064** l'unico titolo di accesso previsto dal D.M. - nelle tesi dell'Istituto - sarebbe il possesso dell'abilitazione nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077 in aggiunta al Diploma di vecchio ordinamento o di specifici Diplomi accademici di II livello (*doc. 9 - pag. 2 punto 1.A.*).

In sintesi, l'Istituto conclude che la docente non avrebbe l'abilitazione nè i crediti necessari per l'accesso alle classi di concorso.

Tuttavia si evidenzia sin d'ora che, come già illustrato con risposta del 20.12.17 all'Istituto (*doc.11*), l'interpretazione del D.M. 259/2017 operata dall'Amministrazione appare illogica, parziale e contraddittoria: difatti, lo stesso D.M. prevede per l'accesso alle classi di concorso diversi requisiti tra di essi **alternativi** (e non cumulativi) e **consente l'accesso alle classi di concorso a coloro che hanno, tra l'altro, la Laurea in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65) e nel percorso di studi hanno conseguito almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico disciplinare (nel proseguo, SSD) in Musicologia e storia della musica (L-ART 07), titolo di accesso e crediti tutti posseduti dalla Tassone** (*doc. 12*).

E difatti, la prof.ssa Tassone ha dapprima autodichiarato nel modulo di domanda e nella documentazione allegata il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 259/2017 per l'accesso alle classi di concorso A063, A064 ed A007 (Laurea Magistrale LM 65 in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale con i 48 CFU nell'SSD in Musicologia applicata, L-ART07) ed ulteriormente, dopo essere stata esclusa, ha prodotto all'Amministrazione anche la certificazione dell'Università degli Studi di Teramo comprovante il possesso di tutti i requisiti dichiarati.

Come meglio si vedrà in punto di diritto, nei procedimenti amministrativi di tale genere il privato sotto la propria responsabilità ha l'onere di autodichiarare il possesso di requisiti, stati o qualità; l'Amministrazione precedente - laddove le informazioni fornite dal privato siano reperibili presso altre P.A. - **ha l'obbligo di procedere alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato, attraverso approfondimento istruttorio presso le altre Amministrazioni coinvolte.**

Tuttavia, nel caso che ci occupa, la dott.ssa Tassone nonostante abbia autodichiarato e prodotto i Diplomi di Laurea ed una tabella ricognitiva degli esami da essa sostenuti nel suo piano di studi ed attestanti il possesso dei 48CFU in L-ART07, ha dovuto ulteriormente sopperire all'inerzia dell'Amministrazione, procurandosi i certificati

provenienti dall'Università degli Studi di Teramo contenenti tutti gli esami sostenuti con l'indicazione specifica dei settori scientifici disciplinari anche nelle due prove finali (relative rispettivamente alla Laurea triennale ed a quella magistrale) (*doc. 13*).

Tali certificati sono stati trasmessi via pec all'Istituto P. Levi in data 16.12.17, ad integrazione della precedente diffida a firma delle sottoscritte procuratrici.

Anche di fronte all'inequivocabile dimostrazione che la Tassone possiede i requisiti richiesti dalla normativa in materia, l'Amministrazione, anzichè disporre la rettifica della determina di esclusione, con la nota del 19.12.17 ha ritenuto che *"il certificato dell'Università degli Studi di Teramo da Voi inviato via e-mail il 16/12/2017, come detto nello stesso certificato, non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione"* (*sic!*): ciò equivarrebbe a dire che, laddove l'Amministrazione compia un'istruttoria soltanto parziale e non verifichi nel dettaglio le dichiarazioni del privato, quest'ultimo non potrebbe produrre documenti ufficiali che attestino incontrovertibilmente quanto autodichiarato!

Per completezza espositiva si precisa che in data 23 dicembre 2017 la Dirigente della scuola capofila a seguito di *"dovute verifiche sui crediti validi acquisiti dalla studentessa Maica Tassone"* ha disposto **un secondo reintegro** relativo all'accertamento del possesso n. 6 CFU, acquisiti dalla docente nel piano di studi universitario nell'insegnamento di Laboratorio musicale, il quale appartiene all'SSD di Musicologia applicata (L-ART07) (*doc. 14*).

Tuttavia, l'Istituto capofila non ha attribuito i 18 CFU in L-ART07 acquisiti dalla docente nelle due prove finali sostenute per il conseguimento rispettivamente della Laurea triennale e di quella magistrale; nè è stato valutato il Dottorato di ricerca svolto dalla Tassone sempre nello stesso settore scientifico disciplinare (L-ART07): in conseguenza, la Dirigenza scolastica non ha ritenuto di reintegrare la docente nelle classi di concorso A063 e A064, poichè pur aggiungendo i CFU relativi al Laboratorio musicale, precedentemente escluso, senza considerare le due prove finali in L-ART07, la docente raggiungerebbe il n. di 36 CFU e non dei 48 CFU richiesti dalla normativa in quel settore scientifico disciplinare.

Ebbene, dinanzi a siffatta posizione, la docente è costretta a ricorrere alla tutela giudiziale con urgenza al fine di ottenere sia il reintegro nelle classi di concorso in cui è stata esclusa e la conseguente riattribuzione dell'incarico già assunto presso l'Istituto Montauti e successivamente conferito ad altro soggetto, sia il risarcimento per le

mensilità stipendiali perse nelle more della definizione del procedimento amministrativo e del presente giudizio.

* * *

IN DIRITTO

A) quanto al fumus boni iuris si deducono i seguenti motivi:

I. ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO A063 ED A064. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO A063, A064 COME PREVISTI DAL D.M. 274/2017 E DALLA TABELLA AD ESSO ALLEGATA: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (LM 65) E N. 48 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) NEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) IN MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA (L-ART07).

Il provvedimento di esclusione dalle Classi di concorso A063, A064 ed inizialmente anche per la classe A007 di cui al prot. 10137/C7c del 4.11.17 (*doc. 3*) è manifestamente illogico, contraddittorio ed ingiusto poichè è stato apoditticamente motivato sulla pretesa inidoneità del titolo di accesso posseduto dalla Tassone per l'insegnamento nelle predette classi di concorso.

Val la pena di ricordare che la Tabella allegata al D.M. n. 259 del 9.5.2017 (*doc. 10*) prevede quale titolo di accesso per le classi di concorso A007, A063, A064 anche la **Laurea Magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM 65)**, conseguita dalla Dott.ssa Tassone in data 25.10.2011 presso l'Università degli Studi di Teramo con valutazione di 110/100 e lode (*doc. 12*).

In aggiunta al titolo di studio, il D.M., soltanto per le classi di concorso A063 ed A064, richiede il possesso di **48 CFU nel settore scientifico disciplinare di Musicologia e storia della musica (L-ART/07)**.

Ebbene la docente Tassone è in possesso anche di quest'ultimo requisito: difatti, i crediti conseguiti in Musicologia e storia della musica (L-ART/07) durante il periodo di studi seguito dalla ricorrente nel corso di Laurea triennale in Comunicazione artistica e multimediale devono essere sommati a quelli conseguiti nel medesimo settore scientifico disciplinare durante il percorso di studi relativo alla Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale.

Agli insegnamenti in quello specifico settore scientifico disciplinare devono essere aggiunti anche i CFU conseguiti nelle due rispettive prove finali, entrambe sostenute

nell'ambito dell'SSD in Musicologia e storia della Musica (L-ART07), come peraltro da ultimo certificato dall'Università di Teramo (*doc. 13*).

Dalla certificazione trasmessa dall'Ateneo sia alla docente che all'Istituto P. Levi risulta incontrovertibilmente dimostrato che la Tassone ha elaborato e discusso per il conseguimento della Laurea triennale una tesi in Musica e Comunicazione (insegnamento che rientra nell'ambito dell' L-Art/07 ed attribuisce n. 6 CFU in quell'SSD); mentre, a conclusione del percorso di studi magistrali la ricorrente ha elaborato una tesi in Musicologia applicata (rientra nell'ambito dell' L-ART07 ed attribuisce 12 CFU).

Dalla somma dei CFU rientranti nell'SSD di Musicologia e storia della musica conseguiti dalla ricorrente sia negli insegnamenti tradizionali che nelle prove finali si raggiunge il totale di ben 57 CFU in L-ART07 (ben maggiore dei 48 CFU richiesti dalla normativa).

D'altra parte, non risulta comprensibile il motivo del mancato conteggio da parte dell'Istituto dei crediti conseguiti nelle due prove finali, atteso che anche esse sono attributive di CFU nei settori scientifici disciplinari nelle quali sono sostenute, come espressamente riconosciuto da tutti i piani di studi universitari italiani.

Difatti, è noto che l'elaborazione di una tesi in un determinato ambito disciplinare comporta l'approfondimento e lo studio per diversi mesi di tematiche inerenti al settore scientifico disciplinare prescelto. Coerentemente, il sistema universitario in relazione alle prove finali sostenute dai laureandi attribuisce un numero elevato di CFU nel settore scientifico disciplinare scelto.

Ciononostante, l'Istituto ha deliberatamente omesso di conteggiare i crediti conseguiti nelle due prove finali, senza peraltro riferire se ci siano norme in materia che escluderebbero dal conteggio dei CFU le prove finali!

A ciò aggiungasi, ulteriormente, che la Tassone ha conseguito un Dottorato di Ricerca proprio in Musicologia e storia della musica (SSD L-Art/07) (*doc.15*) nell'ambito "*Didattica musicale interculturale nelle scuole della provincia di Teramo*", titolo anch'esso dichiarato ed allegato alla domanda ministeriale.

Come è noto il **dottorato di ricerca o PhD** è considerato il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa ed in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all'insegnamento, ai sensi della **direttiva 2005/36/CE**. Sta a dimostrare che la Tassone ha un grado di approfondimento in quel settore scientifico disciplinare molto elevato.

* * *

L'errore di conteggio dei CFU sembrerebbe derivare dall'assenza di indicazione, nella certificazione di convalida dei crediti originariamente trasmessa dall'Università degli Studi di Teramo, del settore scientifico disciplinare in alcuni insegnamenti e nelle due prove finali sostenute dalla Tassone (*doc. 16*).

Tuttavia anche a voler ritenere che le certificazioni trasmesse dall'Ateneo erano originariamente incomplete e che per tale ragione si è generato l'equivoco sull'effettivo possesso dei 48 CFU in L-ART07 richiesti dalla normativa, che ha provocato l'esclusione della docente nelle varie classi di concorso, si deve sottolineare che:

a) l'Università degli studi di Teramo in data 14.12.17 ha rilasciato sia alla Tassone che all'Istituto P. Levi una seconda certificazione degli esami sostenuti, questa volta con l'espressa indicazione degli SSD **in tutti gli insegnamenti**: l'Istituto scolastico avrebbe ben potuto effettuare il riconteggio dei crediti e, anziché disporre il reintegro dei soli 6 CFU in Laboratorio musicale, avrebbe dovuto reintegrare la docente nelle classi di concorso A063, A064, emendando così l'errore di conteggio e tenendo in considerazione anche gli ulteriori crediti acquisiti nelle prove finali;

b) anche a prescindere da quanto correttamente certificato dall'Università, è noto che le norme relative alle Dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000) si pongono in un'ottica di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, per cui incombe totalmente sull'Amministrazione procedente l'obbligo di acquisire d'ufficio presso le altre amministrazioni competenti tutti i documenti idonei alla verifica del possesso di determinati requisiti/qualità e stati autodichiarati dal privato; in caso contrario, ci si troverebbe dinanzi al duplice ed inammissibile paradosso per cui:

- o si riverserebbe sul privato l'onere di integrare l'istruttoria carente, attraverso l'autonoma acquisizione di certificazioni e documenti attestanti il possesso di requisiti da esso stesso autodichiarati, con il conseguente ed illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo in cui è coinvolto e con la relativa elusione della normativa sulle Dichiarazioni sostitutive (come peraltro successo nel caso di specie);

- oppure, l'Amministrazione, tenuta per legge all'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alle Dichiarazioni sostitutive da essa ricevute, si limiterebbe a recepire eventuale documentazione, anche carente, e, sulla base di essa, anziché disporre ulteriori accertamenti istruttori, riterrebbe come **non posseduti** dei requisiti che nella sostanza sono invece stati acquisiti e dichiarati dall'interessato (nel caso che ci occupa, infatti, è accaduto che nonostante la ricorrente abbia conseguito nel suo piano di studi i

crediti in L-ART/07 nell'insegnamento Laboratorio musicale di base e nelle prove finali dei due corsi di Laurea, poiché il sistema informatico di elaborazione dati e certificazioni dell'Università non ha indicato per tali insegnamenti nelle apposite caselle di testo l'SSD, lo stesso non è stato computato nei 48 CFU);

e) in ogni caso, i settori scientifici disciplinari vengono definiti dal Ministero e nell'ambito dei diversi SSD le Università approvano i piani di studio contenenti gli insegnamenti ad essi riferibili.

Tali atti - sia di definizione del settore scientifico disciplinare, sia di approvazione dei piani di studio con i relativi insegnamenti - sono atti pubblici, per i quali vige il principio di presunzione di legale conoscenza per chiunque, ed in particolar modo per i funzionari pubblici che devono riferirsi quegli stessi atti e farne applicazione nei procedimenti amministrativi.

Si aggiunga che i piani di studio ed i relativi insegnamenti con indicazione del settore scientifico disciplinare sono agevolmente consultabili anche sui siti istituzionali dei vari Atenei.

Quanto precede a dimostrazione della evidente negligenza nell'istruttoria espletata per la verifica dei requisiti posseduti dalla ricorrente, che ha determinato l'esclusione della stessa in alcune classi di concorso.

* * *

B) quanto al periculum in mora:

Si deve rilevare l'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle classi di concorso A063 ed A064 poichè l'illegittima esclusione ha provocato la perdita dell'incarico di supplenza nell'insegnamento di Musica, teoria e composizione già assunto dalla docente presso l'Istituto Montauti ed alla quale risulta essere subentrato il sig. Enrico Angelozzi.

L'errata esclusione - se non modificata - determina e determinerà l'irreversibile perdita degli stipendi relativi alla supplenza annuale che le era stata conferita dall'Istituto M. Delfico per importo complessivo relativo all'intera supplenza annuale di **euro 20.973,22**, come era espressamente previsto nel contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla docente con l'Istituto Montauti-Delfico e per il quale la docente ha conseguito soltanto una mensilità (doc.2 e doc 17).

Inoltre vi è un grave pregiudizio anche dal punto di vista professionale, atteso che verrebbe precluso alla docente di acquisire maggiori punteggi (che derivano dallo

svolgimento del predetto incarico annuale) utili per il migliore posizionamento nella graduatoria e per l'avanzamento della sua carriera.

Laddove la ricorrente avesse adito l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento, in via ordinaria, dei propri diritti, ne sarebbe derivata per la stessa l'inevitabile ed irreversibile perdita dell'incarico precedentemente assunto e la conseguente impossibilità di assumere ulteriori incarichi anche temporanei relativi al corrente anno scolastico nelle classi di concorso in cui è stata illegittimamente esclusa, oltre all'evidentissima perdita di chance e di progressione di carriera. Difatti, già oggi la ricorrente si trova ad essere pregiudicata nei suoi diritti da altri docenti che impropriamente hanno assunto l'incarico al suo posto, per effetto dell'errore commesso dall'Amministrazione: basti pensare che la docente si era posizionata nella graduatoria A064 con il punteggio di 97 (come si evidenzia anche nel provvedimento di esclusione - *doc. 4*) mentre essere subentrato all'incarico un docente che ha il punteggio di 65 (*doc. 18*).

Sempre ai fini del riconoscimento della esistenza del *periculum in mora*, corre l'obbligo di rappresentare che la docente, nel confidare incolpevolmente nel nuovo incarico ricevuto per il presente anno scolastico 2017/2018, ha deciso di fare importanti investimenti personali, obbligandosi nei confronti dei terzi al pagamento di cospicue somme di denaro necessarie per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile (*doc. 19*). Ebbene, a seguito di tale ingiustificato provvedimento e per cause ad essa non imputabili, la ricorrente non ha più la certezza di poter onorare i debiti contratti.

Vi è da prospettare anche un ulteriore profilo di danno relativo all'immagine: la docente, infatti, al fine di conservare intgra la sua immagine professionale ha dovuto dimostrare con forte imbarazzo ai Dirigenti degli Istituti in cui è conosciuta, stimata ed in cui presta servizio l'effettivo possesso dei titoli di accesso, dei titoli professionali e curricolari, e dei relativi punteggi acquisiti attraverso l'esibizione di documentazione comprovante la sua professionalità.

Ancor più grave ed irreparabile è il danno derivante dalla perdita dell'incarico per la classe di concorso A064 che avrebbe garantito un migliore posizionamento nella graduatoria, oltre che la maturazione **dei diritti previdenziali ed assistenziali**.

In conclusione si deve certamente ritenere che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. ovvero:

- il *fumus boni iuris*, che è dato dalla evidente violazione da parte della resistente Amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, ove si prevede quale titolo di accesso idoneo per le classi di concorso A063 e A064 il possesso della Laurea

Magistrale (LM 65) in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale unitamente al possesso di 48 CFU in Musicologia e Storia della Musica (L-ART07). Con conseguente nullità e/o annullabilità e, comunque, illegittimità di tutti gli atti assunti dalla convenuta P.A. in contrasto con la vigente normativa ed, in particolare: della Determina Prot. 10137/C7c del 4.11.17 di esclusione trasmessa alla prof.ssa Maica Tassone a mezzo pec in data 6.11.17 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi **di cui si chiede, in ogni caso, la disapplicazione;**

- il *periculum in mora*, che è dato dalla perdita dell'incarico conferito nel corrente anno scolastico e dall'impossibilità di assunzione di ulteriori incarichi anche temporanei per supplenze nelle classi di concorso in cui la docente è stata illegittimamente esclusa (A063,A064).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione

CONCLUDE

perchè l'On.le Giudicante in accoglimento del presente ricorso, *inaudita altera parte ex* artt. 669-*sexies* e seguenti c.p.c., ovvero, se del caso, all'esito di fissazione di udienza - con termine per la notifica di ricorso e decreto alla resistente Amministrazione nonché agli eventuali contro interessati, previa determinazione delle modalità di notifica a questi ultimi - e della comparizione delle parti, Voglia così provvedere nei confronti di:

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore**
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p.t.**
- l'**Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata - Ancarano, in persona del dirigente p.t.**

tutti rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, presso la quale domiciliario ex lege in L'Aquila alla Via San Domenico, n. 3

1) Rilevata la esistenza dei presupposti e delle condizioni della proposta azione cautelare relativamente ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accertare e dichiarare - con le modalità proprie dell'azione intrapresa - che sussistono i presupposti per l'inclusione della docente Maica Tassone nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di III fascia relative alle classi di concorso A063, A064;

2) per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e, comunque illegittimo, ed in ogni caso disapplicare il provvedimento dirigenziale di esclusione dalle graduatorie assunto dall'Istituto P.Levi prot. 10137/C7c del 4.11.17 trasmesso alla prof.ssa Maica Tassone a

mezzo pec in data 6.11.17 e tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque connessi che producono l'effetto di non consentire il corretto inserimento della prof.ssa Tassone nelle graduatorie di III fascia e nelle rispettive classi di concorso;

3) condannare le Amministrazioni resistenti a disporre il reinserimento della Tassone nelle classi di concorso A063, A064 e per l'effetto disporre la riattribuzione dell'insegnamento di Teoria, analisi e composizione conferito dall'Istituto Montauti - Delfico in data 23.09.2017;

4) condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione della retribuzione salariale non percepita dal mese di Ottobre 2017 sino alla riassunzione dell'incarico di insegnamento in Teoria, analisi e composizione ed in ogni caso, nella denegata ipotesi di impossibilità nella riassunzione dell'incarico e soltanto in via subordinata di condannare le Amministrazioni resistenti a rifondere in favore della Tassone l'importo di **20.973,22 euro**, sottratta la cifra già corrisposta a titolo di prima ed unica mensilità percepita;

5) condannare, le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno professionale ed all'immagine *subito e subendo* dalla prof.ssa Maica Tassone da determinarsi in via equitativa;

6) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge.

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti la produzione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di accesso del sig. Enrico Angelozzi, subentrato alla prof.ssa Tassone nell'insegnamento di Teoria, analisi e composizione presso l'Istituto Montauti - Delfico, con relativi provvedimenti di convalida dei punteggi dichiarati dallo stesso.

Si producono i seguenti documenti:

1) Domanda di inclusione per aggiornamento delle graduatorie di III fascia prot. n. 4158/C7 del 14.06.2017 con modello B (scelta degli Istituti scolastici) allegato;

2) Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con I.S.C. Giulianova in data 3.10.17 e 8.11.17, con Istituto Delfico-Montauti del 23.9.17 e Convitto Nazionale M. delfico del 13.10.17;

3) Provvedimento di rettifica di punteggio ed esclusione dalle classi di concorso prot. 10137/C7c del 4.11.17 trasmesso alla prof.ssa Maica Tassone a mezzo pec in data 6.11.17

- 4) Provvedimento di revoca contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 4237 del 7.11.17 dell'Istituto Delfico-Montauti
- 5) Richiesta di accesso agli atti amministrativi
- 6) Risposta dell'Istituto P. Levi alla richiesta di accesso atti amministrativi
- 7) Provvedimento del 27.11.17 di reintegro nella classe di concorso A-07
- 8) Diffida all'esercizio del potere di autotutela a firma degli Avv.ti Adriana Di Felice e Sara Volpini del 7.12.17
- 9) Nota di risposta alla diffida del 19 dicembre 2017
- 10) D.M. 259/2017 e Tabelle allegate limitatamente a A063,A064
- 11) Pec di risposta degli Avv.ti Di Felice e Volpini all' sottoscritte all'Istituto P. Levi del 19.12.17
- 12) Titoli di studio Tassone: Laurea in Comunicazione artistica e Sc.Spettacolo e autodichiarazione esami sostenuti
- 13) Certificazione completa UNITE esami sostenuti ottenuta il 14.12.17
- 14) Nota reintegro per n. 6 cfu Laboratorio musicale del 23.12.17
- 15) Attestazione conseguimento dottorato ricerca
- 16) Prima certificazione di convalida crediti trasmessa dall'ateneo all'ISC Primo Levi in data 25.10.17 con mancata indicazione di tutti gli SSD
- 17) Buste paga Maica Tassone
- 18) Graduatoria di Istituto con classe di concorso A64 e posizione di Maica Tassone e Enrico Angelozzi
- 19) Contratto di compravendita acquisto prima casa Maica Tassone


Ai fini del contributo unificato, parte ricorrente dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che la ricorrente ha dichiarato di avere un reddito inferiore ad €34.107,72 e di essere, pertanto, esente dal pagamento del contributo unificato.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste – anche istruttorie e conclusionali, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze della espletanda istruttoria.


Con osservanza.

Teramo – Ascoli Piceno, 4 gennaio 2017

Avv. Adriana Di Felice



Avv. Sara Volpini



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE
(ex art. 151 c.p.c.)**

Le sottoscritte avv. Adriana Di Felice e Sara Volpini entrambe domiciliate presso lo studio dell'Avv. Adriana Di Felice in Via Brigotti n.12, Teramo nella loro qualità di procuratrici di Maica Tassone, in forza di procura conferita su atto separato,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto la errata esclusione dalle graduatorie di Istituto di III fascia per le classi di concorso A063 ed A064;

RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali contro interessati e, cioè, a tutti gli iscritti nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di III fascia valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli a.a.s.s. 2017-2020 ed utilmente collocati nei venti Istituti indicati nel Modello B allegato alla Domanda per inserimento in graduatorie III fascia personale docente, segnatamente, a coloro che, a seguito della reinclusione nelle classi di concorso A063, A064 potrebbero subire un pregiudizio e potrebbero essere scavalcati dalla posizione della ricorrente;

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio, significativamente rilevandosi che *"Non pare ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"* (cfr. C.D.S. sez. V, n. 106/1990);

- tale forma di pubblicazione sarebbe, in ogni caso, oltremodo onerosa per la ricorrente Maica Tassone:

- già l'art. 12 della L. 205/2000, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs 104/2010 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- ripetutamente la giurisprudenza amministrativa, laddove ha riconosciuto la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul

sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09, 179/09). In tal senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale"* (cfr Trib. Genova sez. Lavoro RG 3578/11 e Trib. Civitavecchia sez. lav. ord. del 28.1.15).

RILEVATO INFINE CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive, si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Tutto ciò premesso, le sottoscritte

FANNO ISTANZA

affinche l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con le sopraindicate modalità, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami


VOGLIA AUTORIZZARE


la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, se del caso con inserzione in G.U. dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante la consegna di un'unica copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Teramo-Ascoli Piceno, 4 gennaio 2017

Avv. Adriana Di Felice


Avv. Sara Volpini


TRIBUNALE DI TERAMO.
Depositato in Cancelleria il - 5 GEN. 2018
L'impiegato addetto


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **Maica Tassone**, nata a Sant'Omero (TE) il 10 ottobre 1987, residente a Teramo in Via Getulio n. 13, delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni fase e grado del presente procedimento ex art. 700 c.p.c relativo alla nota di depennamento n. 10137/C7c del 4-6 novembre 2017 e dell'eventuale giudizio di merito, unitamente e disgiuntamente tra loro, gli **Avv.ti Adriana Di Felice del Foro di Teramo**, con studio a Teramo in Via Luigi Brigiotti n. 12, e **Sara Volpini del Foro di Ascoli Piceno**, con studio ad Ascoli Piceno in Via del Trivio n. 1,

Conferisco loro ogni più ampia facoltà inerente al mandato, comprese quella di chiamare in giudizio eventuali terzi, proporre appello, reclamo, revoca o modifica del provvedimento cautelare, procedere esecutivamente, conciliare, transigere, emettere quietanza, farsi sostituire da altri procuratori.

Eleggo domicilio presso e nello Studio della prima, sito a Teramo, in Via Luigi Brigiotti n. 12.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.


Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Teramo – Ascoli Piceno, li

Sig.ra Maica Tassone




Visto: la sottoscrizione è autentica

Avv. Adriana Di Felice



Avv. Sara Volpini



TRIBUNALE DI TERAMO.

Depositato in Cancelleria il

5 GEN. 2018

L'impiegato addetto
